



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 30 ottobre 2007 (08.11)  
(OR. en)

14370/07

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2007/0033 (COD)

---

---

STATIS 132  
SOC 402  
CODEC 1137

**NOTA PUNTO "I"**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte I)

---

n. doc. prec.: 14290/07 STATIS 130 SOC 397 CODEC 1126  
n. prop. Com: 7413/07 STATIS 26 SOC 100 CODEC 227 - COM(2007) 76 defin. - 2007/0033 (COD)

---

Oggetto: **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità**  
– **Approvazione del testo di compromesso finale in vista di un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo**

---

1. Nel marzo 2007 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità. La proposta è stata discussa dal Gruppo "Statistiche" (STATIS) in due occasioni: il 16 aprile e il 15 maggio 2007. Durante le riunioni il Gruppo ha raggiunto un ampio consenso sulla proposta.
2. La Banca centrale europea ha adottato il suo parere sulla proposta il 13 aprile 2007, mentre il parere del Comitato economico e sociale europeo è stato adottato nella sessione del 30 e 31 maggio 2007.

3. A seguito di contatti informali tra la presidenza, il relatore del Parlamento europeo e rappresentanti della Commissione, il testo riportato nell'allegato del presente documento è stato approvato in via provvisoria al fine di raggiungere un accordo in prima lettura. Alla luce dei risultati di una consultazione scritta informale condotta successivamente dalla presidenza, è appurato che tutte le delegazioni sono anch'esse in grado di accettare questo compromesso.

Il Gruppo ha formulato il suo parere sul testo nell'ambito di due consultazioni effettuate in forma scritta.

4. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a:
- confermare l'accordo raggiunto sul testo riportato nell'allegato;
  - incaricare la presidenza di comunicare per iscritto al presidente della commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo che, qualora il Parlamento europeo adottasse gli emendamenti alla proposta della Commissione che figurano nell'allegato, il Consiglio adotterebbe la proposta così modificata<sup>1</sup> per raggiungere un accordo in prima lettura.

---

---

<sup>1</sup> Previa messa a punto da parte dei Giuristi-Linguisti di entrambe le istituzioni.

2007/0033 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup> e il parere della Banca centrale europea<sup>4</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

dopo aver consultato il comitato del programma statistico,

---

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio, riunito a Bruxelles l'8 dicembre 2003, ha approvato nelle sue conclusioni<sup>5</sup> l'elaborazione e la pubblicazione di un indicatore strutturale dei posti di lavoro vacanti.
- (2) Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'UME<sup>6</sup> e le successive relazioni sullo stato di attuazione di tale piano<sup>7</sup> hanno ritenuto prioritaria l'elaborazione di una base giuridica per le statistiche sui posti di lavoro vacanti.
- (3) Il comitato per l'occupazione, istituito dalla decisione 2000/98/CE del Consiglio<sup>8</sup>, ha convenuto sulla necessità di istituire un indicatore dei posti di lavoro vacanti per controllare la strategia europea per l'occupazione stabilita dalla decisione 2005/600/CE del Consiglio del 12 luglio 2005 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione<sup>9</sup>.
- (4) La decisione 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS<sup>10</sup> predispone il finanziamento delle azioni interessate, in particolare quelle intese a migliorare "la comprensione della situazione relativa all'occupazione e alle prospettive del settore, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della SEO".
- (5) Nel quadro della strategia europea per l'occupazione la Commissione ha bisogno di dati, tra l'altro, sui posti di lavoro vacanti ripartiti per attività economica per poter controllare e analizzare il livello e la struttura della domanda di manodopera.

---

<sup>5</sup> Conclusioni del Consiglio, 15875/03.

<sup>6</sup> Piano d'azione della Commissione relativo alle esigenze statistiche dell'UME, CS/2000/11655.

<sup>7</sup> Relazioni sullo stato d'avanzamento degli obblighi in materia di informazione nell'UME; CS/2001/13388, CS/2003/6016 e CS/2005/13894.

<sup>8</sup> GU L 29 del 4.2.2000, pag. 21.

<sup>9</sup> GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

<sup>10</sup> GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.

- (6) La Commissione e la Banca centrale europea necessitano di dati trimestrali immediati sui posti di lavoro vacanti al fine di controllare le variazioni congiunturali riguardanti tali posti di lavoro. I dati sui posti di lavoro vacanti destagionalizzati facilitano l'interpretazione delle variazioni trimestrali.
- (7) I dati forniti sui posti di lavoro vacanti devono essere pertinenti ed esaurienti, accurati e completi, tempestivi, coerenti, comparabili e facilmente accessibili per gli utilizzatori.
- (8) I vantaggi di una rilevazione, a livello comunitario, di dati completi su tutti i segmenti dell'economia devono essere vagliati in base alle possibilità di trasmetterli e agli oneri di risposta gravanti, in particolare, sulle piccole e medie imprese.
- 8 bis) Dovrebbero essere compiuti sforzi particolari per includere al più presto nelle statistiche tutti i dati relativi alle imprese con meno di 10 dipendenti.
- (9) Per determinare la portata delle statistiche da compilare e il livello di dettaglio richiesto per singola attività economica, è necessario applicare l'ultima versione della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE).
- (10) Dal momento che l'obiettivo dell'azione proposta, ossia l'elaborazione di statistiche comunitarie dei posti di lavoro vacanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti, conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per raggiungere questi obiettivi.

- (11) In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie di cui al presente regolamento le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica comunitaria rispettano i principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato dal comitato del programma statistico<sup>11</sup> il 24 febbraio 2005 e allegato alla raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria<sup>12</sup>.
- 11bis) È importante condividere i dati con i partner sociali a livello nazionale ed europeo e informarli riguardo all'attuazione del regolamento. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero compiere uno sforzo particolare per garantire che i servizi di orientamento scolastico e gli organismi di formazione professionale ricevano i dati.
- (12) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie<sup>13</sup> costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione di statistiche sui posti di lavoro vacanti a titolo del presente regolamento.
- (13) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento devono essere approvate nei termini della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>14</sup>.
- (14) In particolare, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare le misure di attuazione per quanto riguarda gli aspetti disciplinati dagli articoli 2, 4, 6, 7 e 8 del presente regolamento. Occorre che tali misure di portata generale, destinate a modificare o sopprimere gli elementi non essenziali del presente regolamento o ad integrare lo stesso regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, siano adottate in conformità alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CEE del Consiglio,

---

<sup>11</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

<sup>12</sup> GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22.

<sup>13</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

<sup>14</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Oggetto e campo di applicazione**

1. Il presente regolamento definisce gli obblighi in materia di elaborazione periodica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sulla domanda di lavoro non soddisfatta riguardo almeno alle imprese con uno o più dipendenti.

Fatto salvo il paragrafo 3, le statistiche si estendono all'insieme delle attività economiche definite nella versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione delle attività di datore di lavoro svolte da famiglie e convivenze e delle attività di organizzazioni e di organismi extraterritoriali. La copertura delle attività in agricoltura, silvicoltura e pesca, quali definite nella versione attuale della NACE, è facoltativa. Gli Stati membri che intendono fornire dati per tali settori lo fanno conformandosi al presente regolamento. Data la crescente importanza dei servizi di assistenza alle persone (servizi di assistenza residenziale e attività di assistenza sociale non residenziale) per la creazione di posti di lavoro, si invitano gli Stati membri, su base facoltativa, a trasmettere dati sui posti di lavoro vacanti anche per tali servizi.

I dati sono ripartiti per attività economica, a livello di sezioni della versione della NACE in vigore.

3. [soppresso]

4. Nel campo d'applicazione del presente regolamento la copertura delle seguenti attività: amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, servizi sanitari e di assistenza sociale, arti, spettacoli e tempo libero, e attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali, quali definiti nella versione della NACE in vigore, nonché la copertura delle imprese con meno di 10 dipendenti sono determinate sulla base degli studi di fattibilità definiti all'articolo 8.

## *Articolo 2*

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. 'un posto di lavoro vacante': un posto di lavoro retribuito, nuovo o libero o in procinto di diventarlo,
  - a) per il quale il datore di lavoro cerca attivamente un candidato adatto al di fuori dell'impresa interessata ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo e
  - b) che il datore di lavoro intende occupare immediatamente o entro un periodo di tempo determinato.

I concetti di 'cerca attivamente un candidato adatto' e di 'periodo di tempo determinato' sono definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Le statistiche fornite distinguono, su base facoltativa, tra posti di lavoro vacanti per contratti a tempo determinato e per contratti a tempo indeterminato.

[...]

2. 'posto occupato': un posto retribuito in seno all'organizzazione al quale il dipendente è stato assegnato;<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Da correggere nella versione francese.

3. 'metadati': le spiegazioni necessarie all'interpretazione dei cambiamenti apportati ai dati in seguito a modifiche di natura metodologica o tecnica;
4. 'dati retrospettivi': i dati storici che rispondono alle specifiche indicate nell'articolo 1.

#### *Articolo 4*

#### **Date di riferimento e caratteristiche tecniche**

1. Gli Stati membri elaborano i dati trimestrali con riguardo a determinate date di riferimento fissate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati sui posti occupati al fine di uniformare i dati sui posti vacanti a fini comparativi.
3. Gli Stati membri devono applicare ai dati trimestrali relativi ai posti vacanti le procedure di destagionalizzazione. Tali procedure sono determinate secondo alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

#### *Articolo 5*

#### **Fonti**

1. Gli Stati membri elaborano i dati tramite indagini sulle imprese. Possono essere utilizzate altre fonti, ad esempio fonti amministrative, se soddisfano i criteri di cui all'articolo 7.

Sono precisate le fonti di tutti i dati forniti.

2. Gli Stati membri possono integrare le fonti di cui al paragrafo 1 tramite procedure affidabili di stima statistica.

3. La Commissione (Eurostat) può istituire e coordinare programmi di campionamento europei per produrre stime comunitarie laddove i programmi di campionamento nazionali non soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di rilevazione dei dati trimestrali. I dettagli riguardo a tali programmi, alla loro approvazione e alla loro attuazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono scegliere di partecipare a programmi di campionamento comunitari quando tali programmi consentano di ridurre in maniera sostanziale i costi del sistema statistico o l'onere per le imprese che l'osservanza delle prescrizioni comunitarie comporta.

### *Articolo 6*

#### **Trasmissione dei dati**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati nel formato e nei termini di trasmissione stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Anche i dati relativi al primo trimestre di riferimento sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Contemporaneamente vengono trasmessi anche eventuali dati riveduti relativi ai trimestri precedenti.
2. Gli Stati membri trasmettono anche i dati retrospettivi almeno per i quattro trimestri precedenti al trimestre oggetto della prima consegna di dati. I totali sono comunicati al più tardi con la prima consegna e le disaggregazioni non oltre un anno dopo. Se necessario, i dati retrospettivi possono essere basati sulle 'migliori stime'.

### *Articolo 7*

#### **Valutazione della qualità**

1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità:

- "pertinenza": il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti;
  - "accuratezza": la prossimità delle stime ai valori reali sconosciuti;
  - "tempestività" e "puntualità": l'intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità delle informazioni e l'evento o il fenomeno che esse descrivono;
  - "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni alle quali e le modalità con le quali gli utilizzatori possono ottenere, utilizzare e interpretare le informazioni;
  - "comparabilità": la misurazione dell'incidenza delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra gli strumenti e le procedure di misurazione quando si confrontano statistiche relative ad aree geografiche o settori diversi, o nel tempo;
  - "coerenza": la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati forniti.
3. Nell'applicare i criteri in materia di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati oggetto del presente regolamento, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

**Studi di fattibilità**

1. La Commissione (Eurostat) stabilisce le condizioni per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità, in conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Tali studi sono condotti dagli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per:
  - a) le imprese con meno di 10 dipendenti; e/o
  - b) le seguenti attività:
    - i) [soppresso]
    - ii) amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria,
    - iii) istruzione
    - iv) servizi sanitari e di assistenza sociale,
    - v) arti, spettacoli e tempo libero, e
    - vi) attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali.
  
2. Gli Stati membri che intraprendono studi di fattibilità presentano una relazione sui loro risultati entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle misure di attuazione della Commissione di cui al paragrafo 1.

3. I provvedimenti adottati sulla base dei risultati degli studi di fattibilità rispettano il principio del rapporto costi/benefici, definito all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97, che prevede anche la riduzione al minimo dell'onere che grava sui rispondenti, e tengono conto dei problemi iniziali di attuazione.
4. Non appena sono disponibili i risultati degli studi di fattibilità e di concerto con gli Stati membri, entro tempi ragionevoli la Commissione adotta misure secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

#### *Articolo 9*

#### **Finanziamento**

1. Per i primi tre anni della rilevazione dei dati gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per le spese di esecuzione delle attività pertinenti.
2. L'importo degli stanziamenti destinati annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale.
3. L'autorità di bilancio assegna gli stanziamenti disponibili per ciascun anno.
- 3 bis. Ulteriori finanziamenti possono essere presi in considerazione per l'attuazione delle misure adottate a seguito dei risultati degli studi di fattibilità.

#### *Articolo 10*

[soppresso]

## *Articolo 11*

### **Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.
3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

## *Articolo 12*

### **Relazione sull'applicazione**

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dello stesso. Tale relazione valuta la qualità delle statistiche fornite dagli Stati membri e la qualità degli aggregati europei e rileva i punti suscettibili di miglioramento.

Preferibilmente entro un anno dalla pubblicazione della relazione triennale di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano come intendono realizzare i miglioramenti potenziali individuati nella relazione della Commissione. Nel contempo, essi riferiscono in merito allo stato di attuazione delle precedenti raccomandazioni.

*Articolo 12 bis*

**Pubblicazione dei dati statistici**

Le statistiche fornite dagli Stati membri e un'analisi delle stesse è pubblicata trimestralmente sul sito web della Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) garantisce che il maggior numero possibile di cittadini europei abbiano accesso alle informazioni, segnatamente attraverso il portale dell'EURES.

*Articolo 13*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ....., il

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

---